



REGIONE
TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale delle
politiche territoriali ambientali e
per la mobilità

Il Direttore Generale

Data 11/02/2013

Prot. n. AOO - GRT 40099/N.60.30
da citare nella risposta

Comune di Licciana Nardi (MS) – Adozione di variante normativa al R.U. – Titolo VI Zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola – D.C.C. n. 62 del 27/11/2012.

Osservazione regionale ai sensi dell'articolo 17 comma 1° della L.R. 1/2005.

Al Signor Sindaco del Comune
di Licciana Nardi
Dott. Enzo Manenti
Piazza del Municipio, 1
54016 LICCIANA NARDI (MS))

e.p.c. Al Responsabile del Servizio
Settore Pianificazione Territoriale – TPL
della Provincia di Massa Carrara
Geol. Gianluca Barbieri
Piazza Vittorio Emanuele II°, 14
54100 MASSA CARRARA

Si trasmette in allegato l'osservazione in oggetto, predisposta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/05.

Il Settore pianificazione territoriale è a disposizione per gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni, nel quadro della collaborazione istituzionale e tra le strutture tecniche prevista dalla Legge Regionale sul Governo del Territorio.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(Arch. Riccardo Baracco)



REGIONE
TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle
politiche territoriali ambientali
e per la mobilità**

Settore pianificazione del territorio

Prot. n.
da citare nella risposta

Data

**Oggetto: Comune di Licciana Nardi (MS) – Adozione di variante normativa al R.U. – Titolo VI Zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola – D.C.C. n. 62 del 27/11/2012.
Osservazione regionale ai sensi dell'articolo 17 comma 1° della L.R. 1/2005.**

Al Direttore
della Direzione Generale
P.T.A. e Mobilità
Arch. Riccardo Baracco
SEDE

e.p.c. Al Responsabile Area di Coordinamento
Pianificazione Territoriale e Paesaggio
Dr.ssa Maria Sargentini
SEDE

Ai fini della trasmissione al Comune di Licciana Nardi, si allega l'osservazione in oggetto, predisposta dal responsabile del procedimento.


Il Responsabile del Settore
(Arch. Antonella Turci)

er



**Oggetto: Comune di Licciana Nardi (MS) – Adozione di variante normativa al R.U. - Titolo VI
Zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola - D.C.C. n° 62 del 27.11.2012
Osservazione regionale ai sensi dell'art.17 della L.R. 1/2005**

Con D.C.C. n° 62 del 27.11.2012 il Comune di Licciana Nardi (MS) ha adottato la variante normativa al Regolamento Urbanistico inerente la modifica ed integrazione degli artt. articoli 48, 49 e 50 del Titolo VI – Zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola – delle NTA . Nel particolare l'art. 48 "Ammissibilità degli annessi agricoli" disciplina l'ammissibilità degli "Annessi agricoli reversibili per l'agricoltura amatoriale o piccole produzioni agricole" definendo le dimensioni in relazione alla disponibilità di superficie fondiaria, mentre l'art. 50 "manufatti precari" viene modificato ed integrato, precisandone i requisiti tecnico-funzionali e le condizioni di ammissibilità.

Si elencano di seguito i principali atti della pianificazione e programmazione regionali di riferimento per le valutazioni di coerenza e compatibilità della variante:

- **PIT approvato con DCR n°72 del 24.07.2007 e sua Implementazione paesaggistica adottata con DCR n°32 del 16.06.2009**, in particolare i contenuti della scheda di paesaggio "Ambito 1" Lunigiana";
- **Valutazione ambientale strategica – L.R. 10/2010 e s.m.i;**
- **Regolamento n. 5/R del 9 febbraio 2007 e s.m.i.**

La modifica dell'art. 48 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico comporta un rilevante aumento delle superfici utili lorde destinate ad annessi agricoli ad uso degli operatori dell'agricoltura amatoriale, rispetto alle precedenti previsioni. Si rileva infatti, che, a fronte di un dimensionamento ammissibile di un annesso di 80 mc per ogni richiedente e per ogni unità fondiaria di 6000 mq di superficie, previsto dalle NTA vigenti, la norma modificata consente di realizzare da 18 mq a 75 mq di SUL, in funzione dell'estensione dell'unità fondiaria (vedi tabella comma 6 dell'art. 48).


Tali previsioni non risultano valutate per gli effetti che producono sulle caratteristiche e varietà del paesaggio agrario del territorio comunale. La variante quindi deve essere corredata di un adeguato quadro conoscitivo che analizzi gli assetti agronomici e forestali in rapporto alle caratteristiche e valore del paesaggio agrario ove gli annessi amatoriali vanno ad inserirsi, tenendo conto della tutela e salvaguardia dei caratteri strutturali del paesaggio come definiti nella scheda di paesaggio del PIT sopracitata. Si richiama a tale scopo anche il punto 4 lettera a) dell'art. 23 del PIT "Il patrimonio collinare della Toscana. Prescrizioni correlate" nel quale è prescritta "*la verifica di compatibilità con gli elementi strutturali dei paesaggi collinari all'uopo previamente individuati*".

In relazione a quanto sopra si evidenzia l'eccessiva consistenza dimensionale e la genericità della disciplina degli annessi agricoli ammessi che può prefigurare possibili profili di incompatibilità con la disciplina paesaggistica del PIT. Inoltre l'applicazione generalizzata della norma è suscettibile di provocare possibili fenomeni di dispersione insediativa nel territorio rurale

Per quanto di espressa competenza comunale si richiama il rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed in particolare:

- la necessità di integrare ed adeguare la normativa alle disposizioni di cui al regolamento 5/r soprarichiamato con particolare riferimento agli artt. 6 e 7; a tale proposito le dimensioni degli annessi agricoli debbano essere commisurate alle effettive esigenze di utilizzo e tipo di coltivazioni e non solamente alla superficie fondiaria del lotto.
- il Comune con una semplice relazione del tecnico comunale “ritiene risolti gli obblighi di valutazione integrata; a tal fine si precisa che la valutazione integrata è stata abrogata con la L.R. 6/2012 pertanto risulta necessario espletare le procedure di cui alla L.R. 10/2010 in materia di VAS ed in particolare la verifica di assoggettabilità di cui all’art. 22 della medesima legge.

V° Il Responsabile della P.O.
(Arch. Stefania Remia)



Il Responsabile del procedimento regionale
(Arch. Alessandro Rosselli)

